



# Patente di servizio e guida dei Veicoli con targa Polizia Locale

Girolamo Simonato



# 11 FORUM NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE PESCANTINA 31 OTTOBRE



## Le finalità della patente di servizio


Tra i principali servizi svolti dalla **Polizia Locale** vi sono quelli concernenti la prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale e la predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico veicolare

**Attività di vigilanza**, ossia dei servizi che devono essere espletati in relazione a quei fattori comportamentali o a quelle sequenze di eventi suscettibili di determinare condizioni di rischio per la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada.





**Polizia Locale, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche la funzione di **Polizia Stradale****



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**DECRETO 11 agosto 2004 , n. 246**

**Regolamento recante norme per il rilascio della  
patente di servizio per il personale abilitato allo  
svolgimento di compiti di polizia stradale  
(GU n.231 del 1 ottobre 2004)**





## Patente di servizio

Ai soggetti elencati **nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a)**, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e **riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto**, è rilasciata una **patente di servizio**, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di **polizia stradale** o di veicoli nella **disponibilità** dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:

- a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
- b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.

La **patente di servizio autorizza** a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:

abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;  
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.


## **Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio**

La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3

Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale








I comuni e le province, attraverso l'ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, **d'intesa con l'ufficio competente della prefettura-UTG**, provvedono all'istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato.

Il **Prefetto può richiedere** in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.

La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di **validità** della patente di guida ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La **patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria** della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all'articolo 2 del presente decreto.



I comuni e le province **informano il Prefetto dell'avvenuto rinnovo e aggiornamento** della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti

**La prova d'esame per il conseguimento della patente di guida può essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l'assunzione; in tal caso deve essere prevista nell'apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.**

I titolari di patente rilasciata ai sensi **dell'articolo 138** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in **servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione.**

Art. 138 Comma 12-bis. I soggetti muniti di **patente militare o di servizio** rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.

**Art. 139 C.d.S. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale**

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di **compiti di polizia stradale** indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i **requisiti e le modalità per il rilascio della patente** di cui al comma 1.



## **Variazioni della patente di guida**

**All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonché a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.**

## **Validità della patente di servizio**

Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida, d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12

**La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.**

Patente – Revoca e sospensione - Responsabilità del conducente per omicidio e lesioni colpose - Patente di servizio - Fattispecie in tema di sinistro verificatosi nel corso di attività di servizio della Polizia Municipale  
**(Cass. Pen., Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 03119)**

L'applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione e della revoca della patente di guida, disposte dal giudice penale, ex art. 222, commi 1 e 2, C.d.S., nelle fattispecie più gravi in cui alle violazioni delle disposizioni del codice della strada conseguano danni alle persone - nella specie omicidio e lesioni personali colpose - commesse da titolari di patente di servizio, alla guida di auto nel corso di attività di istituto, concerne sia la patente di servizio che quella ordinaria. (Cass. Pen., sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 3119) - [RIV-1307P819] Artt. 116, 139, 222 cs.



Infatti secondo la **Cassazione è del tutto pacifico che i reati commessi dal (omissis) quale conducente dell'automobile della polizia municipale rendevano necessariamente obbligatoria per il giudice penale l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida rilasciata all'imputato ex art. 116 cod. strada, ai sensi delle testé citate disposizioni.**

**A norma dell'art. 7, comma 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004 n.246, alla sospensione della patente di guida ordinaria conseguita d'ufficio, la sospensione anche di quella di servizio nei confronti degli appartenenti a corpi ed ai servizi di polizia municipale (art. 12 comma 1 lett. e) cod. strada) essendo peraltro ovvia ed intuitiva la eadem ratio sottesa ad entrambe le disposizioni."**

Altro passaggio della Sentenza, dove si afferma che «può in conclusione affermarsi, nell'ottica di **un'interpretazione sistematica e della ratio** che sottende la normativa di cui al D.M. 11 agosto 2004 n. 246 che, in linea di principio, **in caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida,** disposte dal giudice penale ai sensi dell'art. 222, commi 1 e 2 cod. strada nelle fattispecie più gravi in cui, alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, derivino danni alle persone, **queste colpiscono patente ordinaria e patente di servizio** .

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza  
del 21 gennaio 2013, n. 3119**

Presidente Marzano – Relatore Casella

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì gli stessi ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili: liquida quelle in favore di F.L. in Euro 2.500,00; quelle in favore di U.M. , in Euro 2.500,00; quelle in favore di F.F. , C.G. e Bi.Al. , complessivamente ed unitariamente, in Euro 3.500,00; quelle in favore di S.S. , N.M. ed U.L. , complessivamente ed unitariamente, in Euro 3.500,00; quelle in favore di C.E. , ex actis, in Euro 2.500,00: per tutti oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.

Ecco quanto ha scritto **Maurizio Marchi** a seguito e a commento della sentenza che abbiamo visto.

**Ma chi deve valutare i casi gravi o meno gravi?**

L'autorità giudiziaria probabilmente, mentre l'operatore di polizia, nella malaugurata ipotesi di incidente stradale dovrà restare **"sotto la spada di Damocle"** in attesa che si definisca se il caso è grave (con provvedimento anche sulla patente civile) oppure meno grave (con patente civile indenne). **Non pare essere il massimo per la certezza del diritto**

**La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata** in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le disposizioni **dell'articolo 126-bis** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono **commesse alla guida di veicoli di servizio**, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di servizio**

I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.



## **Ministero dell'interno Circolare del 14/11/2012 n. 15918**

Omissis ... Nel richiamare il disposto dell'art. 1, comma 1 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246, viene precisato che i veicoli in dotazione dei corpi (o servizi) di polizia locale che risultino adibiti esclusivamente alle attività di polizia stradale e muniti di targa speciale di immatricolazione rilasciata ai sensi del D.M. 27 aprile 2006, n. 209, possono essere condotti da soggetti titolari di patente di servizio rilasciata ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 10, comma 2, del D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

**Non ricorrendo tali condizioni - e quindi per i veicoli nella disponibilità dell'Ente locale utilizzati per compiti istituzionali dall'ente stesso ma non per servizi di polizia stradale - è sufficiente essere in possesso della sola patente "civile".**

**Ne consegue che la patente di servizio si aggiunge al normale titolo abilitativo ex art. 116 del C.d.S. ed è necessaria per condurre veicoli con targa speciale "polizia locale".**


**In carenza, all'operatore dell'Ente locale non è preclusa la guida di veicoli con immatricolazione nazionale italiana in dotazione all'Amministrazione di appartenenza.**



## Ministero dei Trasporti - Targatura dei veicoli in dotazione della Polizia locale

[Circolare Prot. Div6 7327/23.40.01 del 25/01/2008](#)

Prot. n. 16741 del 12 luglio 2006, si era provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 209, con il quale sono state individuate, a norma dell'art. 93, comma 11, C.d.S. e dell'art. 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S., le caratteristiche delle targhe di immatricolazione destinate ai veicoli in dotazione della Polizia Locale.



## Ambito di applicazione

Il nuovo sistema di targatura, disciplinato dal decreto n. 209/2006, si applica:

agli **autoveicoli**, ai **motoveicoli** ed ai ciclomotori in dotazione dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale;

i **predetti veicoli** debbono essere adibiti esclusivamente all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 C.d.S..

Il **formato delle targhe** è, ovviamente, diversificato a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate; le targhe, inoltre, si caratterizzano per la dicitura **"POLIZIA LOCALE"** (prevista per gli autoveicoli ed i motoveicoli) o **"PL"** (prevista solo per i ciclomotori) e per la particolare sequenza alfanumerica preceduta dalla lettera **"Y"**




Targa autoveicoli IT



Targa autoveicoli



Targa ciclomotori





## **Rilascio delle targhe**

Occorre anzitutto evidenziare che la “specialità” del nuovo sistema di targatura non ha alcun riflesso sulla procedura di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale; infatti, trovano comunque applicazione i criteri e le modalità generali stabilite dall’art. 93 C.d.S., ed in specie dei commi 1, 2, 5 e 11 (per quanto concerne gli autoveicoli ed i motoveicoli), nonché dall’art. 97 C.d.S. (per quanto concerne i ciclomotori).

Per quanto riguarda, in particolare, l'immatricolazione (o la reimmatricolazione) dei ciclomotori, si evidenzia che i criteri e le modalità da applicare sono gli stessi previsti, in via generale, dalla [circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006](#).

In ogni caso, l'immatricolazione (o la reimmatricolazione) del veicolo avverrà in "uso proprio" (art. 82 C.d.S.)


Salvo quanto previsto al punto 1 del successivo paragrafo C), occorre inoltre precisare che le nuove targhe non possono essere rilasciate per quei veicoli che la Polizia Locale abbia in disponibilità a titolo di locazione senza conducente, ancorché si tratti di locazioni a lungo termine.

## Carte di circolazione

Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo B), il rilascio delle carte di circolazione, relative ai veicoli che hanno titolo al nuovo sistema di targatura, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

le **carte di circolazione** possono essere intestate esclusivamente a nome di Corpi di polizia Provinciale o Municipale, i quali possono disporre dei veicoli in parola a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di compera (leasing) o di acquisto con patto di riservato dominio, secondo la disciplina contenuta nell'art. 91 C.d.S.; ogni altra forma giuridica e da escludersi (es. comodato);

**nelle righe descrittive** deve essere apposta la seguente dicitura: *“Veicolo adibito esclusivamente a servizi di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 C.d.S.”*;



veicoli intestati a terzi ed immatricolati con **targa “ordinaria”** che la Polizia Locale abbia acquistato per l’espletamento dei servizi di polizia stradale; in tal caso, dovendo assegnare **la nuova “speciale” targa**, la procedura di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà resta assorbita nella procedura di reimmatricolazione

veicoli intestati alla **Polizia Locale**, immatricolati con la nuova “speciale” targa, che vengano ceduti ad altro soggetto non avente titolo a mantenere lo stesso sistema di targatura; poiché al veicolo dovrà essere assegnata una targa “ordinaria”, anche in tal caso la procedura di aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà resta assorbita nella procedura di reimmatricolazione.


**Noleggio autovetture in dotazione alla Polizia Locale.**  
Impegno e liquidazione della spesa complessiva per l'anno 2014 (€.10.100,00 al lordo di IVA) relativa al pagamento dei canoni del noleggio triennale di n.2 veicoli (FIAT PUNTO EVO) allestiti per la Polizia municipale

I Corpi di Polizia locale possono utilizzare veicoli in locazione senza conducente, da destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale, avvalendosi della speciale targa "Polizia Locale" a condizione prescritta che la locazione abbia **durata superiore ai 30 giorni "naturali e consecutivi"** .

Circolare del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti [n. 15513](#)  
[del 10/07/2014](#)

L'aggiornamento è obbligatorio per agli  
atti posti in essere ad e correre dal 3  
novembre 2014. Resta la possibilità di  
provvedere al l'aggiornamento anche  
con riferimento agli atti posti in essere  
tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre  
2014.





# La Polizia Locale è la «pietra miliare» del cittadino





**Arrivederci al  
12° Forum nazionale di  
Polizia Locale 2015**

[gsimonato@alice.it](mailto:gsimonato@alice.it)